



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

*Emanato con Decreto Rettorale 9 marzo 2015, n. 166
Ultime modifiche emanate con Decreto Rettorale 26 marzo 2025, n. 387
Entrate in vigore il 11 aprile 2025*



Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 21 9352-9344

Email: prevenzione.sicurezza@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Orari al pubblico
Si riceve su appuntamento



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLE
STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione	3
Articolo 2 - Esclusioni.....	3
Articolo 3 - Definizioni.....	3
Articolo 4 - Titolare della gestione dei rifiuti speciali prodotti	5
Articolo 5 - Compiti e attribuzioni del Responsabile di Sito Produttivo	5
Articolo 6 - Compiti del Preposto di Sito Produttivo	5
Articolo 7 - Compiti del Referente d'Ateneo per i rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui alla normativa nazionale	6
Articolo 8 - Apertura, chiusura, modifica del sito produttivo.....	7
Articolo 9 - Modalità di gestione del deposito temporaneo.....	7
Articolo 10 - Rifiuti Speciali pericolosi infettivi	8
Articolo 11 - Divieti.....	8
Articolo 12 - Rinvio a norme e manuali	9
Articolo 13 - Trattamento dei dati personali.....	9
Articolo 14 - Disposizioni transitorie.....	9
Articolo 15 - Entrata in vigore	9



Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce i ruoli, i compiti e le attribuzioni in materia di organizzazione della gestione dei rifiuti urbani, speciali pericolosi e speciali non pericolosi prodotti all'interno dell'Università degli Studi dell'Insubria (di seguito, Università o Ateneo) nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Testo Unico sull'Ambiente - Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti") come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020 che ha recepito la Direttiva 2018/851/UE.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le strutture dell'Università degli Studi dell'Insubria, nonché alle seguenti categorie di personale dipendente:
 - a. personale docente, ricercatore, tecnico/amministrativo, bibliotecario e dirigente.
 - b. studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, assegnisti di ricerca, personale a contatto, personale convenzionato e personale frequentatore dei laboratori e delle strutture di ricerca, didattica e servizio.
3. Le strutture universitarie che operano presso enti convenzionati (es.: Ospedale di Circolo Fondazione Macchi) sia pubblici che privati, salvo diversa pattuizione prevista in specifici accordi, sono soggette alla stessa disciplina dell'ente ospitante.

Articolo 2 - Esclusioni

1. Dal presente regolamento, non si applica:
 - a. la gestione dei rifiuti radioattivi, in quanto disciplinati da specifico regolamento Decreto Legislativo n. 101/2020 e s.m.i. per il quale è necessario avvalersi dell'Esperto di Radioprotezione (ERP);
 - b. la gestione dei rifiuti contenenti amianto, in quanto di competenza delle ditte incaricate e autorizzate degli interventi di bonifica degli edifici universitari;
 - c. la gestione dei rifiuti derivanti da interventi di gestione, controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti tecnologici e sulle strutture poste negli edifici e nelle aree di pertinenza dell'Ateneo, in quanto di competenza della ditta incaricata
 - d. la gestione dei rifiuti assimilabili agli urbani e da raccolta differenziata, in quanto oggetto di specifico accordo con la concessionaria del servizio pubblico di raccolta
 - e. la gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione delle aree verdi presenti nelle aree di pertinenza dell'Università
 - f. la gestione dei rifiuti derivanti da attività di disinfestazione e disinfezione dei locali e delle aree dell'Ateneo.

Articolo 3 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento si intende per:
 - a. Codice dell'ambiente (di seguito definito "Codice"), il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
 - b. *Rifiuti - rifiuto speciale*: qualsiasi sostanza o oggetto di cui si abbia l'obbligo, l'intenzione o la volontà di disfarsi, prodotto presso le strutture dell'Ateneo a seguito delle attività dello stesso;
 - c. *Rifiuti - rifiuto speciale pericoloso*: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (codice EER asteriscato, es.: 16.02.13*)
 - d. *Rifiuti - rifiuto speciale non pericoloso*: rifiuto privo di caratteristiche di pericolosità;



- e. *Rifiuto speciale pericoloso infettivo*: rifiuto speciale pericoloso con caratteristica di pericolo HP9, che deve essere stoccato e smaltito attraverso procedure specifiche, di cui all'art. 12 del presente regolamento;
- f. *Deposito temporaneo*: raggruppamento preliminare, nel luogo di produzione, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, secondo quanto stabilito dall'art. 185-bis del Codice (punto a), introdotto dall'art. 1, comma 14, del d.lgs. n. 116 del 2020; condotto secondo le indicazioni e prescrizioni di cui al successivo articolo 11;
- g. *Raccolta*, l'operazione di prelievo dei rifiuti a seguito della cernita e del deposito temporaneo;
- h. *Raccolta differenziata*, la raccolta idonea a suddividere e raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
- i. *Sito produttivo o unità locale*: Struttura o insieme di strutture, collegate tra loro, che a seguito delle attività lavorative svolte producono rifiuti speciali.
- j. *Gestione*, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, nonché il controllo di queste operazioni;
- k. *Referente d'Ateneo per i rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui alla normativa nazionale*: figura addetta al controllo dei processi di gestione dei rifiuti speciali e dell'aggiornamento periodico del personale addetto.
- l. *Responsabile/Preposto di sito produttivo*: unità di personale docente, tecnico-amministrativo, bibliotecario, dirigente, individuato e nominato con Decreto Rettorale; figura responsabile ed operativo dello stoccaggio temporaneo del sito produttivo e del conferimento a vettore autorizzato per lo smaltimento finale nonché nella predisposizione della relativa documentazione di legge, svolge funzione di collegamento con il Referente di Ateneo;
- m. *Produttore di sito produttivo*, la persona responsabile di un processo la cui attività ha prodotto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che devono essere smaltiti. È il soggetto che detiene i rifiuti nel deposito temporaneo prima del conferimento alle ditte specializzate, incaricate del trasporto presso i siti produttivi;
- n. *Smaltitore autorizzato*: soggetto in possesso delle opportune autorizzazioni al quale vengono conferiti i rifiuti prodotti dall'Ateneo per l'avvio a smaltimento o a recupero;
- o. *Trasportatore autorizzato*: figura iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali autorizzato al trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso lo smaltitore autorizzato;
- p. *Ufficio Sicurezza e sostenibilità*: Ufficio dell'Ateneo preposto alla gestione dei Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dall'Ateneo;
- q. *MUD (Modello Unico Dichiarazione)*: viene presentato annualmente alla Camera di Commercio Competente per Territorio a cura dell'Ufficio Sicurezza e sostenibilità;
- r. *Tecnico ADR*: persona interna o esterna individuata dall'Ateneo, in possesso di specifica abilitazione ai sensi del D. Lgs n. 35/2010 di attuazione della direttiva 2008/68/CE s.m.i., che agisce come consulente la sicurezza dei trasporti di merci pericolose; provvede a tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia di trasporti di merci pericolose, operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti;
- s. *RENTRI*: Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. È lo strumento su cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti che entrerà in vigore dal 13 febbraio 2025 s.m.i.



Articolo 4 - Titolare della gestione dei rifiuti speciali prodotti

1. Ai fini degli adempimenti di legge, la Rettrice/il Rettore, in qualità di legale rappresentante, è il titolare della gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle strutture dell'Università degli Studi dell'Insubria.
2. La Rettrice/il Rettore svolge le attività previste in collaborazione con la Direzione Generale e con l'Ufficio Sicurezza e sostenibilità.
3. La Rettrice/il Rettore nomina il consulente ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) per quelle unità locali che si configurano come speditori di rifiuti pericolosi al di fuori dei termini d'esenzione indicati nel Decreto 7 agosto 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e s.m.i. "Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR".
4. La Rettrice/Il Rettore, avvalendosi della collaborazione degli Uffici preposti, assolve i seguenti obblighi:
 - a. costituisce gli insediamenti produttivi, in relazione alle esigenze di ricerca, didattica e servizio;
 - b. nomina i Responsabili e/o Preposti di sito produttivo;
 - c. nomina il Referente d'Ateneo per i rifiuti speciali pericolose e non pericolosi di cui alla normativa nazionale.

Articolo 5 - Compiti e attribuzioni del Responsabile di Sito Produttivo

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 4 tutte le competenze in materia di gestione dei rifiuti spettano al Responsabile di Sito Produttivo, che ne risponde in ordine alla corretta gestione e all'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici ad essi collegati. In particolare:
 - a. individua, predisporre e controlla il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi per ciascuna unità locale della propria struttura;
 - b. organizza le attività e sovrintende affinché le operazioni di riciclo, recupero, riutilizzo, produzione, movimentazione, deposito e smaltimento dei rifiuti vengano effettuate correttamente e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale, di prevenzione infortuni, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi compreso il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi, secondo quanto stabilito dal D. lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - c. adotta le procedure di gestione dei rifiuti nella struttura da questo diretta, nel rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto nel presente regolamento;
 - d. sensibilizza il personale della propria struttura affinché renda operativa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani che dovranno essere conferiti alle varie isole ecologiche;
 - e. individua e nomina uno o più preposti di sito produttivo, che operano sotto le sue direttive;
 - f. comunica all'ufficio competente in materia di prevenzione e protezione i nominativi dei preposti di sito produttivo della propria unità locale e le eventuali variazioni.

Articolo 6 - Compiti del Preposto di Sito Produttivo

1. Il Responsabile di sito produttivo risponde al Referente e al Rettore della corretta gestione del sito e dell'assolvimento delle sue funzioni, in particolare:
 - a. individua i rifiuti prodotti presso il sito;
 - b. provvede alla classificazione dei rifiuti prodotti, identificandone i composti presenti, la loro quantità e le caratteristiche di pericolosità, richiedendo allo smaltitore opportuna analisi;
 - c. compila e trasmette la scheda tecnica del rifiuto all'Ufficio Sicurezza e Sostenibilità;



- d. comunica all'Ufficio Sicurezza e sostenibilità la variazione della classificazione dei rifiuti;
 - e. raccoglie, confeziona ed etichetta il rifiuto, in base alla tipologia, come previsto dalla normativa vigente in materia, anche avvalendosi del consulente ADR dell'Università;
 - f. colloca i rifiuti al deposito temporaneo, nel rispetto delle regole tecniche, avvalendosi della collaborazione del referente dei rifiuti;
 - g. provvede all'acquisto e vidimazione del Registro di Carico e Scarico;
 - h. vigila sulla corretta conservazione della documentazione relativa all'insediamento;
 - i. applica le direttive inerenti alla gestione del deposito temporaneo;
 - j. segnala ogni evento o criticità riscontrata all'Ufficio Sicurezza e sostenibilità;
 - k. custodisce il Registro di Carico e Scarico (Registro di C/S), i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e le schede di movimentazione RENTRI per il periodo previsto dal D.lgs. 152/06 e dalla normativa RENTRI;
 - l. compila il registro di carico e scarico entro i 10 giorni lavorativi dal movimento;
 - m. comunica, a mezzo e-mail, allo smaltitore la necessità di procedere allo smaltimento;
 - n. assicura la corretta compilazione dei formulari e del Registro di C/S;
 - o. provvede alla verifica dei carichi movimentati;
 - p. riceve opportuna formazione, informazione e addestramento sulla gestione tecnica dei rifiuti, sulla corretta gestione amministrativa, sull'impiego dei DPI, sulla tenuta della documentazione e sui propri obblighi;
 - q. provvede al corretto imballaggio, stoccaggio e conservazione dei rifiuti;
 - r. assicura che gli smaltimenti avvengano nel rispetto dei criteri di gestione del deposito temporaneo o della tipologia di rifiuto;
 - s. il coordinamento con il personale dell'ufficio che gestisce i servizi generali e logistici di Ateneo e con il personale dell'impresa incaricata di effettuare il trasporto/smaltimento dei rifiuti;
 - t. conferma l'avvenuta ricezione del FIR con il peso verificato a destino all'Ufficio Sicurezza e sostenibilità;
 - u. trasmette, all'inizio di ogni anno, su richiesta dell'Ufficio Sicurezza e sostenibilità, copia del registro e dei formulari dell'anno precedente per la compilazione del MUD.
2. La responsabilità del produttore cessa quando:
- a. il rifiuto è conferito al servizio pubblico di raccolta;
 - b. il rifiuto è conferito a impianti per il successivo recupero o smaltimento e ritorna la copia del formulario datata e controfirmata dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento al trasportatore;
 - c. qualora, alla scadenza dei tre mesi, abbia presentato segnalazione ai competenti uffici territoriali/provinciali della mancata ricezione del formulario di cui alla sezione apposita delle linee operative (adempimenti amministrativi del produttore).

Articolo 7 - Compiti del Referente d'Ateneo per i rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui alla normativa nazionale

1. Il Referente di sito produttivo risponde al Rettore sulla corretta gestione del sito e dell'assolvimento delle sue funzioni. In particolare, il Referente:
 - a. vigila sul corretto operato del Preposto e Responsabile di Sito Produttivo;



- b. assicura la disponibilità delle risorse tecniche ed organizzative necessarie alla corretta gestione dei rifiuti;
- c. comunica al Rettore eventuali criticità;
- d. verifica le autorizzazioni del trasportatore e dello smaltitore;
- e. conferma l'avvenuta ricezione del FIR con il peso verificato a destino e la correttezza delle fatture;
- f. predispone quanto necessario per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti;
- g. impartisce direttive per il deposito temporaneo ed il conferimento a soggetto autorizzato per lo smaltimento finale;
- h. garantisce la formazione, informazione e addestramento delle figure incaricate della gestione dei rifiuti;
- i. fornisce i necessari DPI ai preposti;
- j. controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti da parte del Responsabile e/o Preposto e predispone il Modello Unico di Dichiarazione (MUD) per la denuncia annuale alla competente Camera di Commercio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- k. vigila sulla corretta gestione dei siti produttivi;
- l. provvede affinché gli insediamenti produttivi dispongano di locali idonei per il deposito temporaneo dei rifiuti;
- m. vigila sull'evoluzione normativa del settore;
- n. garantisce il pagamento del servizio di smaltimento;
- o. provvede alla nomina del Tecnico ADR e ne dà comunicazione alla Motorizzazione Civile competente per territorio.

Articolo 8 - Apertura, chiusura, modifica del sito produttivo

1. Ogni struttura universitaria che a seguito delle attività svolte presso la stessa prevede di produrre una o più tipologie di rifiuti di cui all'art. 3 del presente regolamento deve inoltrare richiesta di costituzione di sito produttivo alla Rettrice/Rettore attraverso l'Ufficio Sicurezza e sostenibilità, indicando i nominativi individuati per le figure del Responsabile e/o del Preposto.
2. Nei casi di cessazione delle attività, di chiusura o dismissione della struttura costituente sito produttivo, il Responsabile e/o il Preposto ne dà tempestiva comunicazione alla Rettrice/al Rettore attraverso l'Ufficio Sicurezza e sostenibilità.
3. Il Responsabile e/o il Preposto di sito produttivo agisce analogamente, nel caso di variazioni della sede del deposito o della denominazione dell'unità locale.
4. Nel caso di dimissioni, trasferimenti, cessazioni del rapporto di collaborazione del Responsabile e/o del Preposto, la figura gerarchicamente superiore tra quelle ancora in carica ne dà immediata evidenza al Referente di Ateneo per i rifiuti speciali pericolose non pericolosi, che provvede alle azioni di sua competenza.

Articolo 9 - Modalità di gestione del deposito temporaneo

1. Per lo stoccaggio dei rifiuti presso il sito produttivo in regime c.d. di *deposito temporaneo* è necessario attenersi alle seguenti indicazioni generali:
 - a. stoccare i rifiuti in contenitori a norma, forniti dalla ditta incaricata dello smaltimento, avendo cura di apporre opportuna etichettatura identificativa;



- b. stoccare i contenitori per rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle aree/locali individuati, mantenendo la separazione tra le due tipologie;
 - c. assicurare il divieto di accesso e di manipolazione dei contenitori al personale non autorizzato;
 - d. disporre i contenitori in modo da consentire l'accesso e la movimentazione degli stessi avendo cura di evitare collocazioni instabili o precarie;
 - e. avviare a smaltimento i rifiuti prodotti secondo il criterio adottato e allegato al registro di Carico e Scarico.
2. Per lo stoccaggio di rifiuti liquidi quali reagenti e solventi di laboratorio è necessario procedere al confezionamento dei rifiuti prima del conferimento allo smaltitore provvedendo a:
- a. confezionare i rifiuti in contenitori conformi.
 - b. numerare i contenitori
 - c. riempire i contenitori con rifiuti che presentano caratteristiche di pericolo omogenee
 - d. apporre sul contenitore un'etichetta riportante le seguenti informazioni minime:
 - codice EER
 - denominazione e principali componenti
 - pericolosità e relative classi, come da analisi del rifiuto
 - e. apporre, nel caso di rifiuti speciali pericolosi, un'etichetta con "R" nera in campo giallo ed altri pittogrammi necessario, nel caso non fossero già presenti sul contenitore in uso.

Articolo 10 - Rifiuti Speciali pericolosi infettivi

1. Tutti i rifiuti caratterizzati dalla classe di pericolosità HP9, come indicato all'art. 3 lettera d) del presente regolamento, devono essere:
- a. stoccati in contenitori rigidi, provvisti di sacchetto in polietilene, identificabili dal simbolo del rischio biologico e dalle indicazioni (indelebili) *rifiuti sanitari a rischio infettivo oppure rifiuti sanitari a rischio infettivo taglienti e pungenti*;
 - b. stoccati in ambienti opportunamente segnalati;
 - c. inviati a smaltimento entro 30 gg dalla data di produzione, per quantità inferiori ai 200 litri;
 - d. inviati a smaltimento entro 5 giorni, se in quantità superiore ai 200 litri.

Articolo 11 - Divieti

1. In attuazione delle disposizioni normative in materia di rifiuti è vietato:
- a. conferire i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui all'art. 3 del presente regolamento con i rifiuti urbani e con i rifiuti da raccolta differenziata;
 - b. conferire i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso centri multi - raccolta, eco-isole, cassonetti e/o altre forme di raccolta pubblica;
 - c. trasferire i rifiuti da un sito produttivo ad un altro;
 - d. miscelare differenti tipologie di rifiuto;
 - e. stoccare i rifiuti al di fuori delle aree previste;
 - f. produrre, stoccare, smaltire i rifiuti speciali in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.



Articolo 12 - Rinvio a norme e manuali

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le normative vigenti in materia e altra documentazione tecnica tra cui:
 - a. D.lgs. 152/06 e s.m.i. Parte Quarta;
 - b. D.lgs. 116/2020;
2. Qualsiasi necessità di approfondimento tecnico od operativo può essere richiesto all'Ufficio Sicurezza e sostenibilità.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti sono trattati ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al richiedente l'Informativa sul trattamento dati inerente alle attività oggetto del presente Regolamento.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie

1. Restano in vigore i decreti Rettorali di costituzione degli insediamenti produttivi, di nomina dei Responsabili, dei Preposti e di nomina del Referente d'Ateneo per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi già emessi alla data di registrazione del presente Regolamento.

Articolo 15 - Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga e sostituisce ogni atto precedente di regolamentazione della gestione dei rifiuti emesso dall'Ateneo.
2. Cessano di avere efficacia le norme incompatibili con il presente regolamento.